



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 153/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69383** depositato in data 14.11.2023, proposto da **S. M.G.**, nata a OMISSIS (C.F.:OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC degli avv.ti Fernando Rizzo ed Andrea Vadalà – rispettivamente avvocatirizzoevadala@pec.giuffre.it e avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it – da cui, in virtù di procura in atti, è rapp.ta e difesa;

CONTRO

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), non costituito;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza pubblica del 16.04.2024, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente rassegna a questa Corte le seguenti conclusioni: “... 1) *accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico calibrato*

sulla retribuzione pensionabile del dirigente sanitario e, previa disapplicazione e/o annullamento di ogni atto contrario, liquidarlo nella misura annua lorda di € 49.513,38, oltre tredicesima mensilità, o nella diversa misura che sarà ritenuta legittima e/o accertata in esito alla disponenda CTU contabile, con corresponsione dei 13 relativi arretrati, con decorrenza dal 1.8.2020, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo; 2) condannare l'INPS resistente alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate pari ad € 9.601,64 annui lordi oltre tredicesima mensilità, a decorrere dal 1.8.2020, o nel diverso importo che sarà determinato all'esito della disponenda CTU, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge; 3) In virtù dell'art. 116, 20° comma della legge n. 388/2000 in caso di indebito previdenziale soggettivo, consistente nell'effettuazione del versamento contributivo a ente pubblico diverso da quello titolare del rapporto assicurativo, dichiarare l'effetto liberatorio per il ricorrente con l'obbligo dell'ente erroneamente beneficiario di trasferire le somme incassate all'ente titolare della contribuzione. 4) In via subordinata ove la Corte adita dovesse rigettare le superiori domande ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a ripetere dall'INPS la differenza tra quanto allora indebitamente versato per contributi previdenziali trattenuti mese per mese dalle buste paga sulla retribuzione del dirigente nella misura versata in eccedenza rispetto alla retribuzione della categoria D, condannando la stesse amministrazione a versare tale differenza nella misura di € 40.000,00 per le quote di contributi previdenziali versati in più dal dipendente, o nella diversa somma che verrà

quantificata in sede di disponenda CTU”.

II. A fondamento della domanda, la S. espone:

- di essere stata dipendente dell'Università degli Studi di Messina, in servizio presso l'A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina, equiparata economicamente ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 al dirigente sanitario, e collocata in quiescenza dal 01.08.2020 (iscrizione n. OMISSIS);

- di essere stata destinataria, in conformità a costante giurisprudenza, del riconoscimento - quale biologa, funzionario tecnico universitario, categoria universitaria D - dell'equiparazione economica al dirigente sanitario non medico, in applicazione del citato art. 31 d.P.R. n. 761/79: disposizione che - stabilendo che *“al personale universitario che presta servizio presso policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con le regioni e con le USL, anche se gestiti direttamente dalle Università, è corrisposta una indennità nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico a quello del personale delle USL di pari funzioni, mansioni ed anzianità”* - introduce un'indennità equiparativa utile ai fini previdenziali ed assistenziali (C. Cost. n. 126/1981);

- che, peraltro, ella ha svolto incarichi dirigenziali in regime di lavoro esclusivo, come da attestazione incarichi in atti;

- che la nota INPS prot. n. INPS.OMISSIS del 15 gennaio 2021 - oggi opposta in quanto erronea - ha provveduto al conferimento di pensione con la quantificazione di un importo annuale lordo pari ad € 39.911,74 di cui: (i) € 8.195,86 quale prima quota pensione; (ii) € 4.473,78 quale seconda quota pensione ed (iii) € 27.242,10 quale terza quota di pensione;

- che, tuttavia, per quanto emerge dai calcoli allegati alla determinazione

pensionistica, risulta l'intervenuto "utilizzo" *"per il calcolo della "prima quota di pensione" una retribuzione pensionabile alla cessazione pari ad €*

29.853,35" e, pertanto, con illegittima esclusione:

(a) dell'indennità ex art. 31 d.P.R. cit.;

(b) dell'indennità di rapporto esclusivo;

- che, invero, essendo pari a € 29.853,35 (id est allo stipendio universitario)

la retribuzione alla cessazione assunta da INPS a parametro di computo della

quota A, ciò deve significare che parte intimata ha finito per escludere/non

considerare, sebbene effettivamente erogate, sia l'indennità ex art. 31 d.P.R.

cit. pari ad € 19.919,76 sia l'indennità di rapporto esclusivo pari ad €

12.425,88 dovuta alla biologa (cfr. scheda ultimo miglio redatto dal datore di

lavoro);

- che, dunque, evidente deve dirsi la illegittimità dell'operato INPS,

dappoiché entrambe le voci illegittimamente escluse erano senz'altro da

computarsi in quota A, sia alla luce della giurisprudenza di questa Corte sia

della circostanza – specificamente relativa alla indennità di rapporto

esclusivo - per cui trattasi di voce fissa e ricorrente. Operato illegittimo, si

badi, tradottosi in fattispecie nella valorizzazione di una retribuzione alla

cessazione di gran lunga inferiore rispetto a quella da lei effettivamente

percepita e, in concreto, certificato dall'amministrazione universitaria (nel

complesso pari ad € 62.238,99, come da cd. "scheda ultimo miglio"), oltre le

tredecime da calcolarsi, a loro volta, in aggiunta (in questo senso, la nota

dell'Università di Messina - risc. nota prot. n. 0070833 del 31.5.2021 -

depositata in atti) sul rilievo che, secondo la scheda dell'ultimo miglio, i

valori sono espressi in 12 mensilità;

- che, ancora, l'azienda ospedaliera universitaria ha calcolato e certificato (come da nota del 3.4.2020) in € 1.659,98 l'indennità ex art. 31 dPR n. 761/79 e in € 1.015,15 l'indennità di esclusività (per un totale pari a € 2.675,13), di talché, considerando altresì la tredicesima mensilità, la negativa ridondanza delle esclusioni decise da INPS si è materializzata:

(c) nella liquidazione della prima quota di pensione per euro € 8.195,88 e, quindi, inferiore a quella di € 17.797,50 che risulta viceversa corretta;

(d) nella determinazione, in conseguenza, di un inattendibile coefficiente "B" (di euro 0,27417) indicato nella liquidazione pensione INPS;

- che il ricorso in via amministrativa da lei presentato telematicamente all'INPS, in data 06.07.2023, è stato dichiarato inammissibile perché presentato oltre 30 giorni dopo l'erogazione della pensione.

III. In linea giuridica, parte ricorrente lamenta la erroneità degli atti amministrativi contestati laddove hanno provveduto alla *"liquidazione della quota a) con esclusione della intera integrazione ospedaliera e dell'indennità di esclusività"* in quanto *"in palese contrasto con l'art. 31 del d.P.R. n. 761/79, come modificato dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 126 del 24.6.1981"*: decisione, questa, con cui la Consulta ebbe a dichiarare incostituzionale il citato art. 31 del d.P.R. n. 761/79 nella parte in cui non prevedeva che l'indennità equiparativa fosse utile ai fini previdenziali ed assistenziali per il personale universitario in servizio presso i Policlinici. Fa presente, peraltro, che il suo buon diritto ha formato oggetto di reiterata affermazione nella giurisprudenza – anche del locale Giudice di appello (sentt. nn. 5, 6, 14, 15, 16, 21, 35 e 58 tutte del 2021) – di questa Corte e, nello specifico, di questa Sezione. Quanto specificamente alla

indennità di rapporto esclusivo, essa, al pari della indennità ex art. 31 cit., la ricorrente deduce che essa va computata in quota A sul rilievo che “*la Corte di Appello Siciliana [vi] include tutte le voci fisse e ricorrenti*”. Per questa via, sostiene la S., la domanda giurisdizionale esperita è volta a “*ritenere utile, per la determinazione della prima quota, la retribuzione pensionabile alla cessazione del dirigente sanitario, ovvero € 62.238,99 (oltre tredicesime che da un mero calcolo matematico delle voci indicate nella scheda di ultimo miglio ammontano ad € 2.675,13) secondo quanto in effetti versato dal datore di lavoro, liquidando e riconoscendo al ricorrente per l’effetto un trattamento pensionistico annuale lordo di € 49.513,38, di cui € 17.797,50 quale prima quota pensione, € 4.473,78 quale seconda quota pensione ed € 27.242,10 quale terza quota di pensione, o nella diversa somma di giustizia ritenuto che la modifica della prima quota ha effetti sulla terza quota di pensione. tra gli emolumenti da valutare in quota a)*”.

III.1. Ancora sul versante dell’indennità di rapporto esclusivo, e della sua computabilità in quota A, la ricorrente richiama, a conforto della tesi, il messaggio INPS del 29 marzo 2019 e relativi allegati: orientamenti che, al punto 3, anzitutto precisano che “*il nuovo sistema di integrazione riconosce al personale universitario in commento, impegnato anche in attività assistenziale, il diritto a percepire, oltre al trattamento economico erogato dall’Università, i trattamenti economici aggiuntivi previsti dai relativi CCNL dei dirigenti del SSN*” meglio identificati nell’indennità di posizione e nella indennità di risultato. Il punto 3.1. del messaggio - seguita la S.- richiama la nota tecnica di cui alla circolare Inpdap n. 1 del 25 gennaio 2005 e precisa che l’indennità di posizione di cui al precedente punto 3, “*va*

considerato come una componente della retribuzione fondamentale e conseguentemente valutato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 503/1992, nella quota A del trattamento di pensione del personale di cui trattasi". Ora, secondo la ricorrente, la Circolare INPS n. 1 del 25.01.2005 è applicabile (così pag. 16 della stessa) alla sua posizione perché espressamente richiamata ed allegata al citato messaggio INPS che ha riguardo anche al personale tecnico. Ne consegue, dunque, la sua posizione previdenziale è interessata dal punto "A.2.1) Voci retributive che concorrono a determinare la quota "A" della circolare" e, quindi, dall'orientamento interpretativo ivi enucleato e secondo il quale "relativamente alla determinazione dell'indennità di cui all'art. 31 del DPR 761/79 (cosiddetta indennità "De Maria", spettante per effetto delle disposizioni riportate all'art.102 del DPR.382/80, al personale docente delle Università che presta servizio presso le cliniche universitarie convenzionate con le locali ASL, nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico del citato personale universitario al personale medico – ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed attività), dovranno essere computati tutti gli elementi retributivi corrisposti con carattere di generalità al corrispondente personale medico, compresa l'indennità di esclusività. È appena il caso di accennare che un'eventuale quota di indennità "De Maria", collegata ad elementi retributivi legati al risultato ovvero ad elementi non predeterminati, concorrerà alla determinazione della quota di pensione definita a norma dell'art.13, comma 1 lett. b), del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 503...".

Suffraga ulteriormente la tesi esposta, deduce la S. la nota INPDAP prot. n. 6850/2010 con cui l'Istituto, a fronte di un quesito posto dalla AOU Federico

II, rileva che “*l’indennità di esclusività*” erogata alla categoria D (biologi)

vada inclusa in quota a)”. Ma, nello stesso senso, è pure nota operativa n. 18

del 04.04.2005 del dirigente generale della Direzione centrale Pensioni,

Ufficio I normativo, dott. Costanzo Gala, che, ad integrazione della circolare

n. 1 del 25.01.2005, precisa che “*deve essere prevista la valutabilità, ai fini*

pensionistici, dell’indennità perequatrice di cui all’art. 31 del d.P.R. n.

761/79, attribuita al personale docente e tecnico-amministrativo delle

Università che presta servizio presso i policlinici e cliniche universitarie”.

Del resto, conclude sul punto la ricorrente, non potrebbe – come INPS

pretende fare – agganciarsi la misura della pensione ad una categoria

(universitaria) cristallizzata al 2005 perché non più oggetto di progressioni

economiche per disposizione contrattuale (id est, art. 28 del CCNL

27.1.2005, comparto università, e successivo art. 64 del CCNL 16.10.2008,

comparto Università, secondo i quali, in sintesi, il personale universitario in

servizio presso l’AOU partecipa alle progressioni economiche orizzontali

solo con riferimento al profilo sanitario e non più per la categoria

universitaria).

III.2. D’altronde, aggiunge la ricorrente, il dipendente ha versato i contributi

previdenziali calcolati sulla retribuzione del dirigente; di talché l’attuale

trattamento pensionistico deve dirsi in contrasto con l’effettiva contribuzione

versata e, per tale ragione, ricorrendo un indebito arricchimento di INPS, ella

ha diritto al rimborso dei contributi versati in eccedenza, fino alla

quiescenza, nella misura complessiva di € 40.000,00 o nel diverso importo

da accertarsi in sede di CTU.

Considerato in

DIRITTO

1. Va dichiarata la contumacia di INPS che, attinto da regolare notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza il 23.11.2023, non ha provveduto a costituirsi in giudizio.

2. Deve premettersi che, dalla sovrapposizione fra l'atto di conferimento di pensione (all. 1 al ricorso) e la scheda ultimo miglio formata dall'Amministrazione (all. 2 al ricorso), risulta che INPS abbia valorizzato quale retribuzione pensionabile alla cessazione – di rilievo per il calcolo della quota A del trattamento di quiescenza alla stregua del criterio di calcolo pensionistico misto di cui la S. è destinataria – l'importo di euro 28.893,35. Questa somma, più precisamente, costituisce il totale della “Quota A + 18%” della colonna “Retribuzione Quota A”, indicata dall'Amministrazione di appartenenza nella scheda ultimo miglio (e pari a complessivi euro 62.238,99), ma al netto della cd. integrazione ospedaliera (euro 19.919,76) e della indennità di esclusività di rapporto di lavoro (euro 12.425,88). In conseguenza, deve dirsi corretta la premessa di fatto sui cui è fondata l'impostazione del ricorso ossia che INPS non abbia valorizzato in quota A di pensione né l'indennità di integrazione ospedaliera né l'indennità di esclusività, le quali, per quanto detto, non concorrono nell'atto di conferimento di pensione ad integrare la “retribuzione pensionabile alla cessazione”.

3. Posto quanto sopra, è allora fondata la doglianza della S. con cui lamenta che illegittimamente INPS abbia omesso di valorizzare nel quadro della retribuzione pensionabile alla cessazione – e perciò ai fini della quota A – la indennità di integrazione ospedaliera. La questione giuridica sottesa

alla lagnanza – anche con riferimento a profili professionali d'inquadramento omologhi a quelli che connotano la posizione della ricorrente (biologa, funzionario tecnico universitario, di categoria universitaria D ed equiparata economicamente ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 al dirigente sanitario) – è stata decisa da questa Sezione (*ex plurimis*, cfr. C. conti, Sez. Sicilia, n. 172/2022) in senso conforme alla tesi della ricorrente. Tanto, in particolare, sulla base di una ormai consolidata giurisprudenza del locale Giudice di Appello che ha preso prece abbrivio delle sentenze nn. 5 e 6 del 2021, emesse, a loro volta, nell'ambito di analoghi giudizi insorti tra l'I.N.P.S. ed altri ex dipendenti dell'Università di Messina che avevano prestato servizio presso il Policlinico Universitario "G. Martino" ed avevano fruito dell'indennità di equiparazione ospedaliera prevista dall'art. 31 del D.P.R. n.761/1979 (all. 2 al ricorso). Ora, in quanto pienamente condivise da questo Giudicante, alle citate decisioni può senz'altro operarsi più estensivo rinvio - ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 co. 1 lett. d) c.g.c. e 17 dell'All. 2 al d.lgs. 174/2016 – specie a proposito della dettagliata ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

3.1. Deve solo qui rammentarsi, però, il tenore delle conclusioni raggiunte in tali precedenti (cfr., altresì, App. Sicilia, nn. 15/A/2021 e 16/A/2021; in senso sostanzialmente conforme, successivamente, App. Sicilia, nn. 155/A, 156/A, 188/A e 203/A del 2021):

- la previsione dell'indennità di cui all'art. 31 del D.P.R. n.761/1979, da corrispondersi ai dipendenti universitari non medici in servizio presso i Policlinici universitari, al fine di equiparare il loro trattamento retributivo complessivo a quello dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, è

finalizzata ad eliminare disparità retributive tra dipendenti pubblici, i quali, pur appartenendo giuridicamente ad amministrazioni ricomprese in comparti diversi (Università e Servizio Sanitario Nazionale), si trovano ad espletare le medesime mansioni lavorative nell'ambito di un'unica struttura sanitaria;

- tale finalità di equiparazione risulta perseguita non già mediante il collegamento del relativo trattamento economico alla qualifica ed alla carriera di ciascun dipendente nell'ambito dell'Amministrazione di formale appartenenza (Università) bensì sulla base delle risultanze di un analitico raffronto tra le mansioni concretamente svolte nella struttura sanitaria (all. 3 al fascicolo di primo grado del ricorrente);

- l'art. 31 del D.P.R. n.761/1979 è stato costantemente richiamato dai vari C.C.N.L. che si sono succeduti nel tempo a partire dal 1994, ragion per cui, anche dopo la privatizzazione del rapporto d'impiego dei dipendenti pubblici, l'indennità in questione è stata erogata al personale universitario in servizio presso i Policlinici con caratteristiche di fissità e di continuità nonché quale elemento fondamentale della retribuzione, e, tanto, sulla base di apposite tabelle di equiparazione delle relative mansioni con quelle del personale del S.S.N.. In particolare, con l'art. 28 del C.C.N.L. 2002/2005 (biennio economico 2002/2003) è stata predisposta una tabella unica nazionale, in cui il personale universitario in servizio presso le Aziende Ospedaliere Universitarie è stato inquadrato per fasce, in rapporto alle categorie professionali ed economiche vigenti nel Servizio Sanitario Nazionale, con la conseguenza che l'indennità in questione viene ad essere erogata sulla base delle corrispondenze ivi specificate, fatte salve, comunque, le posizioni giuridiche ed economiche già conseguite dal

personale in servizio alla data d'entrata in vigore del suddetto C.C.N.L. A sua volta, l'art. 83 del C.C.N.L. 2006/2009 (biennio economico 2006/2007) ha ribadito che l'indennità di equiparazione ospedaliera fa parte del trattamento economico fondamentale del personale universitario in servizio presso i Policlinici;

- considerato che tale indennità, erogata in maniera fissa e continuativa, è stata dichiarata pensionabile dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.126/1981, ossia quand'era ancora in vigore, per la liquidazione delle pensioni, esclusivamente il sistema "retributivo puro" che non prevedeva alcuna distinzione in quote, essa andava necessariamente inserita, sin dall'origine, tra gli emolumenti pensionabili, senza, tuttavia, assoggettamento alla maggiorazione del 18%, di cui all'art. 43 del D.P.R. n.1092/1973 (non essendovi alcuna specifica norma in proposito), in favore di tutti i dipendenti universitari assegnati a prestare servizio presso i Policlinici, e ciò a prescindere dalla qualifica da essi giuridicamente posseduta nell'ambito dell'Università, dovendosi, infatti, tener conto delle mansioni effettivamente svolte nella struttura ospedaliera, in quanto classificate come equipollenti a quelle espletate dai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;

- pertanto, una volta introdotta, nell'ambito del sistema retributivo di computo della pensione, da parte dell'art. 13 del D.L.vo n.503/1992, la distinzione tra quota A e quota B, l'indennità di cui all'art. 31 del 11 D.P.R. n.761/1979, che era già pensionabile per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.126/1981, non poteva che continuare ad essere inserita nella quota A;

- conseguentemente, non può considerarsi tale indennità quale retribuzione accessoria, in quanto non correlata alla qualifica giuridicamente posseduta dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione d'appartenenza, con l'effetto del suo computo ai fini pensionistici soltanto in quota B. A tal proposito, è sufficiente rammentare che gli emolumenti retributivi accessori sono divenuti pensionabili a decorrere dall'1.1.1996, per effetto dell'art. 2, comma 9, della L. n.335/1995, mentre l'indennità di cui all'art. 31 del D.P.R. n.761/1979 era già pensionabile a seguito della sentenza n.126/1981 della Corte costituzionale.

3.2 Ai principi illustrati, invece, non si è attenuto INPS. In conseguenza, deve affermarsi il diritto di parte ricorrente affinché l'indennità prevista dall'art. 31 del D.P.R. n.761/1979 venga inserita nella quota A della pensione, senza, però, essere assoggettata alla maggiorazione del 18%, di cui all'art. 43 del D.P.R. n.1092/1973, e con esclusione dell'eventuale componente di essa riferita alla retribuzione di risultato. Per l'effetto, deve pronunciarsi condanna di INPS a riliquidare la pensione spettante alla ricorrente avuto riguardo ai riferiti criteri e, per l'effetto, a pagare alla ricorrente tutte le differenze sui ratei arretrati, maggiorati degli interessi legali e, soltanto per l'ipotesi e per i periodi in cui l'indice di svalutazione dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 167, co. 3, c.g.c. Il tutto a far data dal pensionamento.

4. Deve essere per converso rigettata la domanda della ricorrente tesa all'inserimento nella retribuzione pensionabile alla cessazione, in funzione della relativa valorizzazione in quota A di pensione, della indennità di esclusività, ostandovi – prima ed indipendentemente dalla pretesa

riconoscibilità all'emolumento dei connotati di "fissità" e "continuatività" - la riserva di legge sussistente *in subiecta materia* (per tutte, App. Sicilia, sent. nn. 144/2022; 174/2021, 173/2021, 58/A/2020). Infatti, gli emolumenti accessori (e questa è la qualificazione dell'indennità secondo il messaggio INPS richiamato dalla ricorrente a suffragio della tesi declinata) non aventi le caratteristiche di fissità e continuatività, previsti dalla legge e determinati in maniera ed in misura annualmente assai variabili, non possono essere legittimamente inseriti tra le componenti della base pensionabile in sede di calcolo della "quota retributiva" sebbene siano ricompresi dalla contrattazione collettiva nella "struttura della retribuzione" correlata al rapporto di lavoro (App. Sicilia, sentt. nn. 58/A/2020, 198/A/2018, 207/A/2018). Assorbente quanto sopra, la pretesa fissità e continuità della indennità in discorso, poi, viene in ricorso meramente declamata e presupposta più che argomentata e dimostrata; mentre, a ben considerare, il punto 3.1. del messaggio INPS – come detto invocato dalla ricorrente - richiama la nota tecnica di cui alla circolare Inpdap n. 1 del 25 gennaio 2005 ma in relazione alla quota B di pensione (pag. 10/14).

5. Il solo parziale accoglimento del ricorso e la mancata costituzione di parte intimata giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **16.04.2024**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 16 aprile 2024

Pubblicata il 22 aprile 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

